Allegato "A" al Rep.n.26610/14989

STATUTO

Art.1) - Denominazione e sede

È costituita, per volontà dei fondatori generalizzati nell'atto costitutivo, la fondazione denominata

"FONDAZIONE IL MELO FIGINI COVA ETS"

con sede in Gallarate, via Magenta n.3.

La locuzione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS possono essere utilizzati e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, quali disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo settore o CTS).

Art.2) - Scopo, Finalità, Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

In conformità alle volontà del fondatore, la Fondazione, in particolare, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e della promozione della cultura e dell'arte e della beneficenza, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, lettere b), c), h), i), q), u), concretizzandosi, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, negli scopi e nelle attività che seguono:

-gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, residenziali e non, a favore della popolazione anziana e in genere delle persone in stato di fragilità, a partire dall'esperienza e dalle attività storicamente connesse alla riconosciuta esperienza e competenza del nome "IL MELO", attraverso i diversi enti ed esperienze sviluppatesi nel tempo da tale realtà;

-promuovere la cooperazione tra le generazioni mediante l'organizzazione di incontri tra le comunità ospitanti utenza anziani, giovani e famiglie;

-tutelare l'utenza in condizioni socio-economiche disagiate mediante ausili economici;

-promuovere la produzione culturale e artistica nell'interesse e a beneficio di persone in stato di disagio e svantaggio sociale, psicofisico ed economico, attraverso attività di intrattenimento e di animazione sociale;

-attivare collaborazioni progettuali per la realizzazione di servizi con particolare rilevanza sperimentale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

-organizzare convegni e realizzare pubblicazioni nell'ambito delle attività di interesse generale di cui l'art. 5 del CTS.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-

condo criteri e limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro ai sensi di detto articolo.

Art.3) - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato ed aumentato con donazioni, legati, oblazioni ed erogazioni di quanti desiderino potenziare l'Istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché attraverso l'erogazione e la gestione dei servizi di cui l'art. 2) del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro ed all'utilizzo dei beni che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art.4) - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi della normativa applicabile.

Art.5) – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo.

Art.6) – Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al medesimo spettano i poteri relativi all'amministrazione ordinaria della Fondazione e potrà nominare, nell'ambito dei suoi poteri, procuratori speciali determinandone le attribuzioni.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e dà esecuzione a tutte le operazioni che

vengono deliberate;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Segretario Generale.

Art.7) - Consiglio di Amministrazione

All'atto della costituzione della Fondazione, i Fondatori nominano il Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri che durano in carica tre anni.

Il Consiglio può elevare il numero dei suoi componenti fino a nove membri scegliendo gli eligendi tra le persone che possano perseguire i fini statutari.

Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori, il Consiglio, a maggioranza, provvede al rinnovo delle cariche per un altro triennio e, così, di triennio in triennio, in occasione della riunione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario Generale;

- provvede alla sostituzione dei propri componenti nei casi di morte, impedimento e/o dimissioni;

- può delegare in tutto o in parte le proprie competenze ad

alcuno dei propri membri, per lo svolgimento di attività od affari determinati;

- può escludere, a maggioranza, il o i Consiglieri che non perseguano i fini statutari e che, con il loro comportamento, arrechino pregiudizio alle finalità della Fondazione.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art.8) – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al medesimo spetta:

- di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed il programma di lavoro dell'anno seguente;

- di redigere il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del CTS e di depositarlo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- di nominare l'Organo di controllo;

- di deliberare eventuali modifiche statutarie;

- di approvare eventuali regolamenti interni e di modificarli;

- di approvare le eventuali operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Art.9) – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consun-

tivo e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte con preavviso scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, il Segretario Generale ed almeno un membro dell'Organo di controllo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In particolare:

-nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali i convenuti potranno affluire, salvo che, trattandosi di riunione da svolgersi esclusivamente in videoconferenza, il luogo di convocazione non sia indicato;

-ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato da tutti gli altri e deve essere in grado di intervenire in tempo

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-al Presidente della riunione deve essere consentito, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

Art.10) - Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sul relativo libro, tenuto ai sensi dell’art. 15 CTS.

Art.11) - Segretario Generale

Il Segretario Generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio

preventivo e del conto consuntivo, in conformità agli artt.13 e 14 CTS.

Il Segretario Generale, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art.12) – L'organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione e può essere monocratico o composto da tre membri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 CTS.

I membri dell'organo di controllo durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- verifica il rispetto di principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto funzionamento;
- svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa applicabile;
- ove i suoi componenti siano revisori legali iscritti

nell'apposito albo, esercita il controllo contabile;

- partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo, o ciascun membro dell'organo, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

I componenti il Collegio devono partecipare alle sedute del Consiglio e la loro assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute stesse comporta decadenza dalla carica.

Art.13) – Albo dei Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici e Privati, nonché le persone fisiche, che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art.14) – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i consiglieri, i quali provvederanno a liquidare il patrimonio ed a devolverlo ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 – Libri sociali

La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri sociali

obbligatori, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione.

Art.18) – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo settore e del Codice Civile, nonché le altre norme di legge applicabili.

FIRMATO: MARCO PREDAZZI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.